

Circolare di aggiornamento

N° 29/2024

24 luglio 2024

Indagini di natura giuslavoristica, fiscale e penale sulle attività delle cooperative e/o altri organismi che prestano mano d'opera in relazione a contratti di appalto

ATTENZIONAMENTO DELLE PROCURE SUI CONTRATTI DI APPALTO CON COOPERATIVE ED ALTRI ENTI PER PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA PRESSO I PROPRI STABILIMENTI

Lo Studio sta ricevendo segnalazioni in relazione a indagini che la Procura della Repubblica sta conducendo in diversi settori manifatturieri e di servizi (*tra cui quello della logistica*) con riferimento ai contratti di appalto con strutture che ormai vengono definite dalla stampa specializzata come "**serbatoi di manodopera**".

Tali indagini stanno portando anche a sequestri preventivi di ingenti somme di denaro sottratte all'Erario in quanto collegate a potenziali **frodi fiscali** sotto forma di ipotizzato illecito utilizzo di manodopera dissimulata mediante la stipula di contratti di appalto giudicati in prima istanza come fittizi.

La costruzione illecita ipotizzata dalle Procure di diverse città è basata su una definizione di **serbatoi di manodopera**: si tratterebbe, a giudizio degli inquirenti, di società o cooperative di cui, nel contesto di un sistema fraudolento, delle società definite "filtro" si servono per fornire manodopera al soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione, celando tale attività con la stipula di contratti di appalto che vengono esaminati e in alcuni caso ritenuti fittizi.

Sempre a giudizio delle autorità inquirenti la ipotesi portata avanti è basata sulla presunta circostanza che, attraverso questo sistema, le grandi aziende in qualità di committenti utilizzino i lavoratori come se fossero alle loro dirette dipendenze, traendo in tal modo profitti che si sostanziano in risparmi sul costo del lavoro e in altrettanto ipotizzati indebiti vantaggi fiscali.

Gli appalti che verrebbero posti sotto indagine sono quelli definibili come **labour intensive**, vale a dire appalti ad alta intensità di manodopera.

Tali appalti, come quelli di opere o di servizi, a giudizio degli inquirenti e dai primi verbali conosciuti o pubblicati dalla stampa specializzata, possono considerarsi leciti solo nella misura in cui sussistano gli elementi richiesti dal combinato disposto di cui agli artt. 1655 c.c. e 29 del DLgs. 276/2003, vale a dire l'**organizzazione autonoma** e il rischio d'impresa in capo all'impresa appaltatrice e l'esercizio da parte di quest'ultima del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

All'appaltatore (cioè alla cooperativa o società che detiene il rapporto con i lavoratori impiegati per l'appalto, deve, dunque, essere stata affidata la realizzazione di un risultato in sé **autonomo**, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.

Per il sostegno di tali concetti viene chiamata a supporto copiosa giurisprudenza (ad esempio la Corte di Cassazione ha di recente ribadito tali principi con la sentenza n. 13812 del 17 maggio scorso).

Ne deriverebbe, quale conseguenza asserita dalle autorità inquirenti, che, nel caso in cui, come tali elementi manchino, con esercizio effettivo del potere direttivo o organizzativo verso i lavoratori impiegati nell'appalto da parte del committente (o meglio, da parte del personale di quest'ultimo), si realizzerebbe un'**interposizione illecita** di manodopera (cfr. anche Cass. n. 18455/2023).

In alcuni casi recenti, inoltre, sarebbe emerso che le società appaltatrici risultino come meri prestanomi, spesso costituite poco prima della sottoscrizione del contratto di appalto oggetto di indagine (come nel caso trattato dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 180/2024).

Le conseguenze sanzionatorie di tale fattispecie sono diverse e a più livelli.

In primo luogo, nel caso in cui l'appaltatore o il subappaltatore – quali datori di lavoro meramente formali – non provvedano ad adempiere agli obblighi retributivi e contributivi su di essi incombenti nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, questi ultimi si possono rivolgere al committente.

In forza dell'art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003, infatti, sussiste una **responsabilità solidale** dell'impresa appaltante, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, con riferimento ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, responsabilità che, per effetto del c.d. DL "PNRR" (il DL 19/2024), è stata estesa sia ai casi di somministrazione di lavoro abusiva (poiché resa da soggetti diversi dalle agenzie di lavoro autorizzate), sia alle ipotesi di **appalto** (o distacco) **illecito**.

I lavoratori, quindi, possono agire in tal senso nei confronti dell'impresa appaltante, con diritto a domandare giudizialmente la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze.

Si ricorda, poi, che il citato DL 19/2024 ha disposto un inasprimento delle sanzioni:

per le condotte commesse dal 2 marzo di quest'anno, è stata ripristinata la **rilevanza penale** dell'appalto illecito, risultando l'utilizzatore e il somministratore punibili con la pena dell'**arresto** fino a un mese o dell'**ammenda** di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

In ultimo, occorre sottolineare che in presenza di appalto illecito l'Amministrazione finanziaria può contestare, da un lato, la fatturazione di **operazioni inesistenti** da parte del somministratore e, dall'altro, l'esercizio abusivo ed indebito della detrazione dell'IVA sul servizio di messa a disposizione del personale da parte dell'utilizzatore.

L'invito è quindi quello di porre all'attenzione dei legali delle rispettive aziende gli eventuali contratti esistenti o le eventuali proposte di stipula di contratti di appalto allo scopo di prevenire quanto sopra accennato.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

